

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 18 GIUGNO 2008

OGGETTO: UNIONE COMUNI DEL CUSIO: MODIFICHE ALLA CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CUSIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE.

L'anno duemilaotto, addì diciotto del mese di giugno, alle ore 21,15, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.

Viene accertata, a seguito di appello fatto dal segretario comunale verbalizzante, dott. Roberto Mirota, la presenza in aula del Sindaco e dei Consiglieri:

	PRESENTE	ASSENTE	
Monti Felice - Sindaco	X		
Romanati Gino	X		
Bertuzzi Marco	X		
Rovarini Riccardo	X		
Prone Ambra	X		
Massara Valentino	X		
Michele Ravizza	X		
Bonetti Paola	X		
Rossi Ezio	X		
Marelli Giuseppina		X	giustificato
Cerutti Aldo		X	giustificato
Lancellotti Massimo		X	giustificato
Fornara Alberto Giuseppino	X		

E' presente l'Assessore esterno, signor Mora Roberto.

Constatato il numero legale, il Sindaco, signor Felice Monti, in qualità di presidente, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione di cui all'oggetto

**OGGETTO: UNIONE COMUNI DEL CUSIO: MODIFICHE ALLA CONVENZIONE PER
IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CUSIO DELLE
FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE.**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1, T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile dell'Area Amministrativa generale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 18/06/2008

Il Responsabile dell'Area
Amministrativa generale
(f.to dr. Roberto Mirotta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 30/11/2007 è stato approvato il nuovo testo della Convenzione per il trasferimento all'unione dei Comuni del Cusio del servizio di Polizia locale.

DATO ATTO che detta Convenzione è stata definitivamente approvata dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 7 in data 22/12/2007.

RILEVATO che la legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha modificato l'Istituto del comando di personale presso gli altri Enti indicando un tetto massimo di durata di sei mesi e pertanto si rende necessario modificare l'articolo 15 dell'attuale convenzione che prevedeva un periodo di comando pari a un anno; considerato inoltre di dover meglio precisare le modalità di rientro del personale trasferito all'Unione e assunto direttamente dall'Unione nei Comuni aderenti in caso di scioglimento.

RITENUTO pertanto di dover procedere ad apportare le seguenti modifiche agli articoli 13 e 15 della Convenzione per il trasferimento all'unione dei Comuni del Cusio del servizio di Polizia locale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 30/11/2007:

TESTO ATTUALE

Art. 13 - Recesso, revoca del servizio, scioglimento dell'Unione

Il recesso di un Comune, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 8, 20 comma, dello statuto, e comunicato agli altri Comuni partecipanti all'Unione entro il 30 di giugno, ha effetto dal 10 gennaio dell'anno successivo. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 comma 4 e 5 dello Statuto .

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale già dipendente dei Comuni ritorna all'Amministrazione di provenienza mantenendo il trattamento giuridico ed economico maturato alla data del rientro e riacquista per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

Le Amministrazioni s'impegnano ad adottare ogni provvedimento utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno di una delle quattro Amministrazioni per il personale assunto direttamente dall'Unione.

NUOVO TESTO

Art. 13 - Recesso, revoca del servizio, scioglimento dell'Unione

Il recesso di un Comune, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 8, 20 comma, dello statuto, e comunicato agli altri Comuni partecipanti all'Unione entro il 30 di giugno, ha effetto dal 10 gennaio dell'anno successivo. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 comma 4 e 5 dello Statuto .

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale già dipendente dei Comuni ritorna all'Amministrazione di provenienza mantenendo il trattamento giuridico ed economico maturato alla data del rientro e riacquista per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

Le Amministrazioni s'impegnano ad adottare ogni provvedimento utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno di una delle quattro Amministrazioni per il personale assunto

direttamente dall'Unione *tenendo conto, ove possibile, dell'allocazione territoriale dell'ufficio e della struttura in cui è impiegato*".

TESTO ATTUALE

Art. 15 - Norma transitoria e finale -

Con decorrenza dal 1 gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, il personale di polizia municipale dei Comuni convenzionati aderenti al servizio in questione, viene comandato temporaneamente al servizio di polizia locale - amministrativa dell'Unione. Durante il periodo di comando i comuni provvederanno alla liquidazione del trattamento economico del predetto personale.

In deroga a quanto disposto dall'art. 10 della presente convenzione e per tutto il periodo del comando, i comuni trasferiscono le somme dovute per il personale alla fine di ogni trimestre.

L'Unione rimborsa, per tutto il periodo di durata del comando, a ciascun comune entro 30 giorni dal trasferimento di cui al comma precedente le somme liquidate per il personale dipendente comandato.

Per detto periodo trovano comunque applicazione tutte le disposizioni della presente convenzione non previsti nel presente articolo.

Entro il mese di ottobre 2008, i comuni aderenti al servizio dovranno decidere definitivamente se mantenere o meno il servizio in questione.

In caso di esito positivo, il predetto personale verrà trasferito definitivamente ed automaticamente all'Unione, con decorrenza dal 1 gennaio 2009.

La decisione o meno del mantenimento del servizio di polizia dovrà essere adottata dai consigli comunali dei comuni convenzionati.

In caso di mancata decisione nel termine perentorio sopra indicato, o di decisione negativa anche di uno solo dei comuni aderenti al servizio, la convenzione relativa al servizio di polizia viene sciolta automaticamente a far data dal 1 gennaio 2009, la Giunta dell'Unione approva entro 30 novembre 2008, un piano di riparto e restituzione dei beni strumentali e delle risorse relative al servizio ai comuni secondo il criterio concordato tra tutti i comuni o in mancanza secondo il criterio previsto nello statuto dell'Unione, ed al 1 gennaio 2009 ai comuni verranno trasferiti le risorse e i beni a ciascuno spettanti ed il personale degli stessi inizialmente assegnato all'Unione.

Resta sempre e comunque la facoltà dei comuni intenzionati a mantenere il servizio, di approvare una nuova convenzione.

NUOVO TESTO

Art. 15 - Norma transitoria e finale -

Con decorrenza dal 1 gennaio 2008 *e fino al 30 giugno 2008*, il personale di polizia municipale dei Comuni convenzionati aderenti al servizio in questione, viene comandato temporaneamente al servizio di polizia locale - amministrativa dell'Unione. Durante il periodo di comando i comuni provvederanno alla liquidazione del trattamento economico del predetto personale.

In deroga a quanto disposto dall'art. 10 della presente convenzione e per tutto il periodo del comando, i comuni trasferiscono le somme dovute per il personale alla fine di ogni trimestre.

L'Unione rimborsa, per tutto il periodo di durata del comando, a ciascun comune entro 30 giorni dal trasferimento di cui al comma precedente le somme liquidate per il personale dipendente comandato.

Per detto periodo trovano comunque applicazione tutte le disposizioni della presente convenzione non previsti nel presente articolo.

Entro il mese di maggio 2008, i comuni aderenti al servizio dovranno decidere definitivamente se mantenere o meno il servizio in questione.

In caso di esito positivo, il predetto personale verrà trasferito definitivamente ed automaticamente all'Unione, **con decorrenza dal 1 luglio 2008**.

La decisione o meno del mantenimento del servizio di polizia dovrà essere adottata dai consigli comunali dei comuni convenzionati.

In caso di mancata decisione nel termine perentorio sopra indicato, o di decisione negativa anche di uno solo dei comuni aderenti al servizio, la convenzione relativa al servizio di polizia viene **sciolta**

automaticamente a far data dal 1 luglio 2008, la Giunta dell'Unione approva *entro 15 giugno 2008*, un piano di riparto e restituzione dei beni strumentali e delle risorse relative al servizio ai comuni secondo il criterio concordato tra tutti i comuni o in mancanza secondo il criterio previsto nello statuto dell'Unione, ed *al 1 luglio 2008* ai comuni verranno trasferiti le risorse e i beni a ciascuno spettanti ed il personale degli stessi inizialmente assegnato all'Unione.

Resta sempre e comunque la facoltà dei comuni intenzionati a mantenere il servizio, di approvare una nuova convenzione.

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Con 10 voti favorevoli espressi dai dieci presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) Di approvare per le motivazioni in premessa richiamate le modifiche agli art 13 e 15 della convenzione per il trasferimento all'Unione Comuni del Cusio delle funzioni di Polizia Municipale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 30/11/2007.
- 2) Di demandare al Responsabile del Servizio l'effettuazione di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente atto.

Quindi, su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 10 voti favorevoli espressi dai dieci presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(f.to Felice Monti)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott. Roberto Mirotta)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. 267/2000.

Soriso li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott. Roberto Mirotta)

Per copia conforme all'originale:

Soriso li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Roberto Mirotta)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U.E.L. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione

Soriso li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to dott. Roberto Mirotta)
